

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1954

(29^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

I N D I C E

Disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (548) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . Pag.	357, 358, 360, 361, 363, 365, 366, 368
LAMBERTI	360, 362, 364, 366, 367
NEGRONI, relatore	360, 362, 363, 364
ROFFI	359, 360, 361, 368
RUSSO Luigi	364, 368
RUSSO Salvatore	363, 365, 366, 367, 368
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	357, 360, 363, 364, 365, 367, 368
TIRABASSI	362, 366

La seduta è aperta alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Elia, Lamberti, Negroni, Paolucci di Valmaggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zonotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

LAMBERTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (548) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella scorsa seduta, dopo un'ampia relazione del senatore Negroni, in sede di discussione generale, prese la parola il senatore Roffi.

Se nessun altro domanda di parlare do la parola al rappresentante del Governo.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Come gli onorevoli senatori hanno compreso dalla esauriente relazione del senatore Negroni, il problema che si intende affrontare e risolvere con questo disegno di legge, è un problema piuttosto difficile; sotto certi aspetti si potrebbe parlare di quadratura del circolo.

Da una parte vi sono le esigenze didattiche della scuola che consiglierebbero di servirsi esclusivamente di personale che nella scuola sia entrato con pieni titoli, cioè in seguito a concorso, dall'altra parte sta il fatto che nella scuola italiana insegna oggi un numero notevole di incaricati e supplenti.

Ritengo peraltro che tale numero sia notevolmente inferiore a quello indicato dal senatore Negroni. In base a calcoli approssimativi (i dati precisi potremo averli tra una quindicina di giorni) il numero degli incaricati e dei supplenti si fa ammontare a circa 40.000. Tale cifra va però ridotta perchè si riferisce non al numero degli insegnanti, ma al numero degli incarichi, e si deve tener conto del fatto che vi sono insegnanti che ricoprono più incarichi in scuole diverse.

In taluni casi è poi da osservare che la situazione è perfettamente normale. Per le cattedre di maggiore importanza, ad esempio le cattedre di lettere e matematica, i posti messi a concorso quando era Ministro l'onorevole Segni, non solo coprivano tutti i posti disponibili, ma andavano addirittura oltre. Oggi per la scuola media inferiore più di cento cattedre sono disponibili in seguito all'istituzione di nuovi corsi o al collocamento a riposo di insegnanti di ruolo, ma praticamente il Ministero ha già messo a concorso tutte le cattedre disponibili. Restano invece molti posti per gli incaricati di altre materie, e qui non siamo nella piena normalità. In un corso di scuola media abbiamo tre insegnanti per le materie letterarie, e accanto a questi un insegnante di matematica, uno di lingue, uno di disegno, uno di religione, uno di economia domestica ed uno di educazione fisica. Molti insegnanti di queste ultime sei materie non sono di ruolo e fanno parte del grande numero degli incaricati.

Nell'elaborazione di questo disegno di legge si è comunque tenuto conto della istanza fortissima degli insegnanti incaricati che chiedono di avere il massimo di stabilità conciliabile con la loro posizione di insegnanti che non hanno vinto il concorso. Si cerca cioè di consolidare l'incarico fino a inserirlo nel posto di ruolo vero e proprio. È una istanza fondata anch'essa su di una esigenza didattica, quella della continuità dell'insegnamento; si deve cioè cercare, in base a norme legislative, di fare in modo che l'incaricato presti servizio sempre nella stessa scuola almeno finchè non intervenga l'insegnante di ruolo. Vi è d'altra parte la esigenza di carattere morale e sociale di non rendere ancora più instabili le condizioni degli incaricati.

Il Ministero ha cercato di venire incontro a questa categoria con un progetto di legge che cerca di conciliare le esigenze didattiche della continuità dell'insegnamento con le esigenze pratiche degli insegnanti di avere una relativa stabilità, ed è su queste basi che si sono risolti alcuni problemi assai delicati, come quello, prospettato sia al Senato che alla Camera, di evitare il cosiddetto scorrimento che avrebbe rimesso in movimento tutti gli insegnanti ogni anno per rispettare la posizione di ciascuno in graduatoria. Se d'altra parte si lasciasse che la sorte dei singoli incaricati fosse affidata unicamente al caso, stabilendo che gli insegnanti perdano il posto quando sopraggiunge l'insegnante di ruolo, si esporrebbero proprio gli insegnanti che hanno i primi posti in graduatoria al pericolo di perdere il posto, dato che le sedi più ambite sono quelle prescelte dagli insegnanti di ruolo vincitori di concorso o trasferiti, e dato che i primi insegnanti in graduatoria occupano appunto tali posti. Si sarebbe quindi verificato l'assurdo che l'insegnante incaricato, e in possesso dei maggiori titoli, sarebbe stato il più esposto a perdere la propria cattedra. Per evitare questo inconveniente c'era il sistema dello scorrimento, che spostava indietro tutta la graduatoria, per tanti posti quanti erano stati occupati dagli insegnanti trasferiti o dai nuovi vincitori di concorsi. Ma si rinunciava in tal modo a quella continuità didattica necessaria alla scuola, si introduceva insomma il terremoto là dove tutto consiglia invece di mantenere, il più possibile, la continuità.

Si è pensato allora di conciliare le due esigenze facendo in modo che coloro che perdono il posto perchè sopraggiunge l'insegnante di ruolo, e che sono primi nella graduatoria degli incaricati, abbiano uno dei posti nuovi che risulti libero e, ove non ve ne siano, vadano a prendere il posto degli ultimi della graduatoria che, avendo meno titoli, è giusto siano i primi ad essere sacrificati.

Questa la ragione del complicato articolo 3 che è stato il frutto di laboriose discussioni e che in qualche maniera cerca di conciliare queste esigenze evidentemente contrastanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Le domande sono presentate al Provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Non è ammessa la presentazione di domande in più di due provincie.

(È approvato).

Art. 2.

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, le graduatorie degli aspiranti sono compilate, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo 5.

Per maggiore chiarezza proporrei un emendamento, inteso ad aggiungere la congiunzione « e » dopo le parole « decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276 ».

C'è poi una proposta di emendamento del senatore Roffi tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente periodo: « Della Commissione prevista dal citato decreto legislativo faranno parte altresì due rappresentanti sindacali ».

ROFFI. La Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, è composta di tre membri fino a 600 domande, con la aggiunta di un membro ogni altre 300 domande.

Di fatto fino allo scorso anno il Ministero, con sua ordinanza, dava istruzione ai Provveditori affinché immettessero nelle Commissioni anche i rappresentanti del Sindacato.

Supponiamo che le domande fossero 1.200: i membri dovevano essere cinque, ed il Provveditore aveva cura di nominarne due che fossero graditi ai Sindacati. E accaduto però, nell'ultimo anno, che, accanto al Sindacato nazionale della scuola media, è sorto il Sindacato presidi e professori di ruolo che ha chiesto di avere anch'esso un rappresentante nella Commissione. Il Ministero ha allora tagliato corto: nessun rappresentante sindacale farà più parte delle Commissioni. Questa decisione non ci sembra giusta, dato che più opportuno sarebbe avere nelle Commissioni un rappresentante per ciascuno dei due Sindacati, nè si può obiettare che, qualora i Sindacati si moltiplicassero, tutti avrebbero diritto ad avere un rappresentante nelle Commissioni. Infatti una semplice indagine potrebbe far conoscere la consistenza e la serietà di ciascuna associazione sindacale e si potrebbero scegliere le più importanti.

Sarebbe opportuno perciò fissare in questo disegno di legge una norma sulla rappresentanza dei Sindacati in queste Commissioni. La proposta ha inoltre il fine di sveltire il lavoro delle Commissioni stesse, dato che le graduatorie, una volta approvate, quando alla loro compilazione avesse preso parte un rappresentante sindacale, darebbero certamente luogo ad un numero di ricorsi di gran lunga minore. Infatti gli iscritti ai Sindacati avrebbero la garanzia di una maggiore imparzialità, se non altro dal punto di vista psicologico — con ciò non voglio mettere in dubbio la imparzialità delle Commissioni — e non sarebbero indotti a presentare ricorsi a volte inutili, ma che pur sempre fanno perdere tempo.

La mia proposta non mi sembra di grandissima portata. Oneri finanziari non ce ne sono; si tratta solo di fissare per legge quanto già nella prassi è spesso avvenuto. Io stesso ho fatto parte di queste Commissioni e come rappresentante sindacale e come professore di ruolo. Il lavoro si svolge nella massima tranquillità e cordialità; e pertanto ritengo che l'emendamento possa essere accettato.

Ritengo di dover parlare brevemente anche dell'emendamento che sarà discusso all'articolo 5, che discende direttamente da questo. Tale articolo prevede una Commissione per i ricorsi: a mio avviso sarebbe bene che anche di questa Commissione facessero parte, come di fatto hanno fatto parte, i rappresentanti sindacali. Il mio emendamento propone di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole « e di due rappresentanti sindacali ». Non si creda che per questo la Commissione diverrà pletorica anche perchè, di fronte ad un grande numero di domande, queste Commissioni si dividono in Sottocommissioni. In un Provveditorato dove vi siano 2.400 domande, che è il numero massimo consentito perchè ci sia una sola Commissione, i membri sono undici: essi esaminano le varie domande a gruppi e si riuniscono solo alla fine per perfezionare i risultati dell'esame.

I due emendamenti da me proposti rispondono ad un vivo desiderio delle associazioni sindacali.

LAMBERTI. Sarebbe forse opportuno conoscere esattamente il contenuto dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

ROFFI. Esso contempla appunto Commissioni di tre membri fino a 600 domande e un membro per ogni 300 domande oltre le 600.

LAMBERTI. Sono d'accordo sull'emendamento proposto dal Presidente.

Per quanto concerne l'emendamento Roffi sono un po' perplesso. Mi domando se convenga fissare nel numero di due i rappresentanti sindacali o se convenga limitarsi ad uno: perchè in fondo quella ragione psicologica cui accennava il collega Roffi è valida tanto nel caso che ve ne sia uno quanto nel caso che ve ne siano due.

D'altra parte, il Sindacato che in questo momento può rappresentare in qualche modo gli interessi di coloro che beneficeranno della legge, evidentemente è il Sindacato della scuola media. L'altro Sindacato riguarda un altro gruppo, precisamente il gruppo degli insegnanti di ruolo; perciò credo che non si possa verificare una concorrenza tra i due Sindacati.

NEGRONI, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal Presidente.

Circa l'emendamento Roffi mi permetto invece di essere di parere contrario. Capisco l'intervento del Sindacato, come di fatto avviene, nella formulazione delle tabelle e delle norme emanate dal Ministero in sede centrale, nella determinazione dei criteri di punteggio, ecc., ma, una volta fissati questi criteri, su per giù si tratta di un semplice calcolo aritmetico fatto da persone competenti. Vi sono pochi casi in cui è lasciata una certa discrezione; così, ad esempio, quando si tratta di valutare dei meriti o artistici o professionali, ma, in questi casi, si tratta di pochi punti. Del resto vi è l'articolo 5 che consente il ricorso. E in sede di ricorso vedo il Sindacato in funzione di procuratore, di avvocato difensore più che in funzione di giudice. Il concetto è che il ricorso dell'insegnante, leso nei suoi diritti, può essere sostenuto dal Sindacato. Secondo l'emendamento Roffi, all'articolo 5, il Sindacato verrebbe ad essere avvocato difensore e giudice. Non sono un giurista, sono un tecnico, potrei pure sbagliare, ma ritengo che la funzione del Sindacato sia più quella dell'avvocato che quella del giudice, anche se fra le due funzioni sia necessaria, specie in questo caso, una vera e propria collaborazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo me l'emendamento proposto dal senatore Roffi dovrebbe essere proposto all'articolo 5, dato che in esso si determina la composizione della Commissione.

ROFFI. Ma la prima Commissione è prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948.

PRESIDENTE. In sostanza l'emendamento interessa l'articolo 2 e l'articolo 5.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rimanendo nell'ambito dell'articolo 2, penso che questa non sia la sede nella quale possiamo riformare il decreto legislativo del 7 maggio 1948. Sono poi del parere che effettivamente non sia giusto introdurre in una materia che è veramente di competenza dell'Esecutivo una norma di que-

sto genere, specie in vista della possibilità di trovarci, nel futuro, di fronte a situazioni alle quali una norma del genere non possa più adattarsi. Piuttosto la Commissione, se lo desidera, potrebbe esprimere con un ordine del giorno il voto che il Ministero tenga conto della necessità che in qualche maniera le organizzazioni sindacali abbiano, non ufficialmente, ma di fatto, una loro rappresentanza.

ROFFI. Ritiro l'emendamento e formulerò, conformemente a quanto ha suggerito l'onorevole Sottosegretario un ordine del giorno, che esprima appunto il voto che il Ministero, nella emanazione delle norme, inviti i Provveditori a far sì che le forze sindacali siano adeguatamente rappresentate in queste Commissioni.

PRESIDENTE. Rimane dunque il breve emendamento da me proposto, tendente ad introdurre la particella « e » dopo le parole « 7 maggio 1948, n. 1276 ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta dalla modifica tesè apportata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico dal Provveditore agli studi in quanto siano riferibili a:

- a) cattedre di ruolo ordinario vacanti;
- b) posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;
- c) posti in insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere a) e b);
- d) posti per i quali a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno

un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal precedente articolo si denominano professori incaricati.

L'incarico è annuale ed è confermato su domanda. I professori i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono », hanno diritto alla conferma, qualora il posto sia disponibile dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo speciale transitorio.

I professori incaricati che non possono essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto sono assegnati in ordine di graduatoria ai posti rimasti disponibili e, qualora non ve ne siano, ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si è verificata la riduzione.

Gli ultimi della graduatoria rimasti privi di posto hanno diritto a essere nominati, con precedenza assoluta rispetto ai nuovi aspiranti all'incarico, in posti vacanti, anche se siano di nuova istituzione, appartenenti ad altra classe di concorso per la quale abbiano titolo.

Sullo stampato che è stato distribuito, nel penultimo comma di questo articolo, è stato ommesso un « non » per un errore materiale di stampa, dopo la parola « qualora ».

Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti.

Il primo, del senatore Roffi, tende ad aggiungere il seguente comma: « Il trattamento economico dei professori incaricati è regolato dal decreto luogotenenziale 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni. Ad essi si applicano gli articoli 1, 8, 9, 11 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e le relative norme del regolamento approvato con decreto presidenziale 19 marzo 1948, n. 246 ».

Un secondo emendamento, presentato dal senatore Russo Salvatore, tende ad aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente: « In mancanza di tale possibilità, i professori rimasti senza posto sono utilizzati nell'ambito della scuola anche fuori della Provincia per incarichi e supplenze e per assistenza alle presidenze o direzioni ».

In sostanza la proposta del senatore Russo consentirebbe di mandare fuori provincia, come preside o direttore supplente, chi nella provincia non abbia trovato possibilità di impiego.

Un terzo emendamento, presentato dal relatore, tende ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « Le graduatorie a cui si riferiscono i due commi precedenti sono quelle risultanti dall'aggiornamento annuale ».

NEGRONI, *relatore*. Dagli ultimi due commi di questo articolo potrebbe sorgere il dubbio, dato che l'articolo 2 parla di tabelle da fissarsi per ogni triennio, che ci si debba riferire — e ciò è stato rilevato anche dalla 5^a Commissione — alle graduatorie iniziali le quali dovrebbero rimanere invariate. Se questo avvenisse, oltre a non essere rispondente all'equità e a non incoraggiare gli aspiranti a migliorare il proprio punteggio, porterebbe anche dei gravi inconvenienti di ordine pratico perchè non si saprebbe in quale posto collocare un sopravvenuto aspirante all'incarico non aggiornando anche il punteggio degli incaricati degli anni precedenti. Quindi mi pare che il comma aggiuntivo, da me proposto, non cambiando di una virgola il significato dell'articolo 3, serva di miglior chiarimento.

TIRABASSI. Indubbiamente per evitare che i professori incaricati vengano a trovarsi nella graduatoria in condizioni di inferiorità rispetto ai nuovi aspiranti, bisognerebbe attribuire a tutti quelli che hanno insegnato, un nuovo punteggio per aggiornare la loro posizione, anche perchè ciascun professore può aver acquisito durante l'anno altri titoli. Però mi sembra che ciò possa costituire un lavoro molto pesante per i Provveditorati.

LAMBERTI. Sono anch'io molto perplesso di fronte all'emendamento proposto dal relatore e condivido sostanzialmente le preoccupazioni di cui si è fatto portavoce il collega Tirabassi. Qual'è in sostanza il fine che ci proponiamo di raggiungere con questo disegno di legge? Non è uno solo, ma diversi. Il fine che può sembrare più evidente è quello di conferire a questi insegnanti, oggi supplenti e nominati anno per anno, una certa stabilità. E che que-

sto sia veramente il fine prevalente di questo disegno di legge, risulta anche dal titolo stesso del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo ecc. ». Ma oltre questa, una delle ragioni che certamente ha ispirato il disegno di legge è la lamentela che abbiamo sentito più volte — e della cui fondatezza io, come insegnante, ho qualche personale esperienza avendo fatto parte di queste Commissioni per la nomina dei supplenti — secondo cui ogni anno i Provveditorati agli studi sono assoggettati a questo immane lavoro di fare la graduatoria col curioso effetto che molte volte avvengono degli spostamenti assai sensibili nella posizione di alcuni insegnanti da un anno all'altro. Ma, a parte il subbuglio che si determina nei Provveditorati, vi è un inconveniente più grave, e cioè che, in conseguenza di questo annuale lavoro, le nomine si devono fare in ritardo, e tante volte, all'inizio dell'anno scolastico. Però, a quel che sento dire, questo inconveniente che una volta era gravissimo oggi viene attenuandosi in seguito all'anticipazione dei termini per la presentazione delle domande e alla conseguente anticipazione dei lavori delle Commissioni. Non so però se l'inconveniente sia stato eliminato del tutto.

È evidente che se approviamo questo disegno di legge non dobbiamo preoccuparci soltanto della prima finalità che appare evidente dal titolo stesso, ma anche di questi riflessi nel campo della vita scolastica e amministrativa dei Provveditorati, cui ho accennato. Capisco le esigenze di equità a cui si ispira l'emendamento del relatore, ma d'altra parte faccio presente che in sostanza questo disegno di legge vuol porre gli insegnanti incaricati in uno stato parzialmente analogo a quello in cui si trovano gli avventizi delle altre amministrazioni. Per questi avventizi non si ripropone di anno in anno il problema della loro posizione in confronto agli altri colleghi. In sostanza mentre per gli insegnanti è prevista ogni tre anni questa revisione, per gli avventizi di altre Amministrazioni dello Stato non è prevista alcuna revisione; rimangono tali finchè non vincono concorsi, a meno che non siano sostituiti da altri di ruolo. Secondo me sarebbe quindi opportuno non modificare l'articolo.

PRESIDENTE. A titolo di chiarimento debbo precisare che l'incarico non è triennale ma annuale. Per quanto riguarda il lavoro, qualche volta immane, a cui sono sottoposti i Provveditorati, cui ha anche accennato il senatore Lamberti, si tratta di un elemento di fatto innegabile; è anche vero però che, a differenza di quello che si verifica nelle altre branche delle Amministrazioni dello Stato, nella categoria degli insegnanti vi sono molti che studiano, che cercano di progredire, che migliorano la propria carriera scientifica. A me pare che questo sia molto importante, tanto da giustificare la revisione annuale della graduatoria per rispettare le posizioni conquistate da chi maggiormente ha lavorato. D'altra parte se l'incarico è annuale non sarebbe poi tanto sbagliato che la revisione della graduatoria avvenisse anche annualmente.

RUSSO SALVATORE. Sono anch'io favorevole alla revisione annuale e desidero fare qualche esempio per dimostrare la necessità di tale revisione. Uno che quest'anno sia ultimo in graduatoria, anche se durante l'anno acquista nuovi titoli, l'anno venturo, avendo valore la stessa graduatoria, rimarrebbe certamente ultimo e potrebbe essere facilmente scalzato da un professore di ruolo. Con l'aggiornamento della graduatoria, invece, per i titoli acquistati non sarebbe ultimo e potrebbe conservare il posto. Ed un insegnante che, ad esempio, durante l'anno, da Milano si trasferisse a Palermo, finirebbe certo all'ultimo posto della graduatoria. Poichè ritengo che il lavoro per una revisione annuale non sia poi così eccessivo come, a prima vista, può sembrare, sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

NEGRONI, *relatore*. In sostanza, si tratta soltanto di un aggiornamento del punteggio. E mi dispiace di non aver qui gli atti del Convegno dei Provveditori che vi ho citato nella precedente riunione. Questa mia modifica, vi dissi, mi lascia un po' perplesso per il lavoro che potrebbe causare ai provveditorati; ma mi conforta il fatto che gli stessi Provveditori dicono che l'aggiornamento è possibile ed anzi necessario.

Del resto, gli incaricati hanno una graduatoria a sè, gli aspiranti all'incarico ne hanno

un'altra. In quella degli incaricati si tratta soltanto di aggiornare il punteggio, di aggiungere soltanto qualche altro titolo. Non è che si debba fare il confronto tra gli incaricati e gli aspiranti all'incarico perchè, come dicevo, gli aspiranti all'incarico hanno una graduatoria per loro conto non confrontabile con la graduatoria e il punteggio degli incaricati. Naturalmente il Ministero cercherà di stabilire un termine massimo oltre il quale non sarà consentito produrre nuovi titoli.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le incertezze nascono dal fatto che varie e complicate sono state le vicissitudini di questo disegno di legge. Si era partiti dall'idea di un incarico triennale e quindi sembrava opportuna una revisione triennale

Essendo caduto il concetto dell'incarico triennale, è rimasto il concetto delle tabelle che valgono tre anni; ma nella legge non c'è alcuna indicazione circa l'aggiornamento effettivo delle graduatorie.

Mi pare che l'emendamento del relatore rimedi a questo inconveniente, precisando che l'aggiornamento deve esservi e che esso, come è logico, negli anni in cui non ci sono modifiche nelle tabelle, si riferisce soltanto ai titoli nuovi da aggiungere. Quindi, anche in questo senso, è notevolmente semplificato il lavoro della Commissione che dovrà procedere all'aggiornamento, poichè si tratterà soltanto di considerare i titoli che gli interessati avranno acquistato, e per il resto le tabelle rimarranno quelle che sono.

Si tratta, in sostanza, di un complemento opportuno della disposizione in esame per quei casi estremi in cui si tratta di decidere chi deve prendere il posto o chi deve essere spostato, per cui è giusto che si proceda sulla base di una valutazione aggiornata e non sulla base di una valutazione superata.

PRESIDENTE Procediamo allora all'approvazione di questo articolo comma per comma.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce che, per avere diritto alla conferma, i professori debbono riportare una qualifica non inferiore a « buono ». Letteralmente tale qualifica è positiva, e quindi è difficile sostenere che essa deve giudicarsi insufficiente per ottenere la conferma; però, stando al criterio fin qui seguito, per cui l'Amministrazione automaticamente, in ogni caso in cui è concessa la qualifica di « buono », che è giudicata una qualifica di demerito, stabilisce immediatamente una ispezione, io sono in dovere di far presente che, giudicandosi sufficiente la qualifica di « buono », noi praticamente ammettiamo che devono avere diritto a conferma degli insegnanti che nella realtà hanno demeritato. Infatti i Presidi oggi, data l'inflazione in atto nell'uso delle qualifiche, in sede di note informative non scendono mai al « buono » se non nei riguardi di professori che abbiano demeritato.

Pertanto, volendo tener conto di questa realtà, dovremmo richiedere perlomeno la qualifica di « valente » per la conferma, ed in tal senso io faccio una proposta formale di emendamento.

NEGRONI, *relatore*. Esaminando la legge 31 luglio 1952, n. 1077, riguardante la conferma in servizio per un anno dei professori non di ruolo degli Istituti di istruzione media ed artistica, ho notato una curiosa anomalia a proposito di queste qualifiche: mentre per tutti gli insegnanti degli Istituti di istruzione media è sufficiente la qualifica di « buono » (articolo 1 della citata legge), per gli insegnanti degli Istituti artistici, invece, occorre la qualifica di « ottimo » (articolo 3).

La conseguenza pratica di tale disposizione è stata questa: da allora in poi si è verificata una inflazione di « ottimo ». Pertanto, io non avrei alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Sottosegretario di stabilire la qualifica di « valente », ma vorrei che si prendesse occasione da questa circostanza per dare disposizioni un po' più rigide, per modo che

diventi più seria e rigorosa l'attribuzione di queste qualifiche, richiamando i capi di Istituto alla maggiore consapevolezza e al loro senso di responsabilità e di giustizia.

RUSSO LUIGI. Io sono favorevole a lasciare la qualifica di « buono », in quanto ritengo che la maggiore generosità della legge non crei abusi. Se i presidi sono diventati generosi — e non lo erano prima, bisogna riconoscerlo — nell'attribuzione delle qualifiche, ciò è accaduto in vista del valore che la qualifica stessa ha per la vita del professore. Io dico la verità: se mi trovassi a decidere del destino di un professore, nella mia qualità di preside, e sapessi che la qualifica di « buono » lo esclude completamente dall'insegnamento, ci penserei due volte prima di dargliela.

A mio avviso, inoltre, lo stesso preside, piuttosto che dare senz'altro, con eccessiva rigidità, la qualifica di « buono » ad un professore che abbia demeritato, può richiamare all'ordine questo professore, ammonirlo ed indurlo naturalmente a meditare un po' sulle ragioni che lo hanno reso indegno di una qualifica migliore.

LAMBERTI. Io vorrei chiedere un chiarimento.

Nella tabella di valutazione figurano le qualifiche; io non so quale sia oggi il punteggio che, secondo l'ordinanza ministeriale, viene attribuito a queste qualifiche, ma fino a qualche anno fa, almeno, la qualifica di « buono » comportava un punteggio positivo, sia pur minimo, cioè aveva diritto ad un punto, mentre il « valente » aveva diritto a due punti e « l'ottimo » a tre.

Se questa norma ha vigore oggi, io mi domando se può sembrare ragionevole che una qualifica, la quale viene considerata positiva agli effetti del punteggio, venga poi invece considerata negativa agli effetti della conferma del professore. D'altra parte condivido pienamente — e questa è una ragione più sostanziale — le preoccupazioni espresse in forma velata e riservata dal relatore e in forma molto più chiara e massiccia dal collega Russo Luigi. Temo anch'io l'inflazione della qualifica di « valente », temo che saranno pochi i presidi i quali, salvo casi estremi, si decideranno

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)29^a SEDUTA (17 novembre 1954)

a dare la qualifica di « buono » sapendo che tale qualifica significa l'allontanamento dalla scuola dell'insegnante.

Quindi, sono anch'io del parere che sia piuttosto necessario un richiamo alla serietà nell'attribuzione delle qualifiche; ma una valutazione decisamente negativa della qualifica di « buono » mi sembra che non sia accettabile.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Capisco benissimo che, stando al valore delle parole, è assurdo sostenere l'insufficienza della qualifica di « buono ». Ma la realtà quale noi abbiamo modo di controllarla quotidianamente è invece questa: che il « buono » si dà a chi è veramente mediocre ed anche meno. Questa è la considerazione che io ho ritenuto di sottoporre all'attenzione della Commissione, anche perchè con il presente disegno di legge stiamo concedendo, in sostanza, un vantaggio, quello cioè della stabilità del posto, ed è giusto avere la garanzia di una certa efficienza e bontà dell'insegnamento.

Del resto, sappiamo che, in regime di note informative pubbliche, non segrete, è difficile, se non si demerita colpevolmente, scendere al disotto della qualifica « valente », anche perchè la qualifica complessiva risulta da una certa sintesi nella quale entra la condotta, la moralità, il comportamento, e non solo quindi il merito didattico dell'insegnante.

Considerando, pertanto, questa valutazione sintetica e complessiva che si deve fare, si tratta di lasciare ai presidi la possibilità di difendere la scuola. Del resto, nessun preside, penso, con piacere e senza riflettere, può dare una qualifica che priverà del pane quotidiano una persona; lo farà soltanto in casi di estrema necessità, ed è appunto in previsione di tali casi estremi che si possono presentare che occorre fare in modo che il preside possa agire avendo una possibilità legale che non lo esponga, poi, con tutta sicurezza ad una revisione del suo giudizio.

Queste erano le considerazioni in base alle quali ho ritenuto di fare il mio richiamo che si basa sulla esperienza consolidata presso le Direzioni del Ministero. Capisco che c'è un aspetto di contraddizione formale e che, guardando alla forma, possiamo senz'altro dire che il mio emendamento è assurdo e deve essere

respinto; ma se si vuole guardare, invece, alla sostanza ed alla realtà, della quale sento il dovere di farmi portavoce, allora il giudizio deve essere diverso.

Comunque mi rimetto al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 3, la parola « buono » con l'altra « valente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti il terzo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti il quinto comma dell'articolo 3, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole relatore, tendente ad aggiungere in fine il seguente comma di cui do nuovamente lettura: « Le graduatorie a cui si riferiscono i due commi precedenti sono quelle risultanti dall'aggiornamento annuale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora da esaminare l'emendamento aggiuntivo del senatore Russo Salvatore di cui ho già dato lettura, e della cui collocazione, in caso di approvazione, dovrà decidersi in sede di coordinamento.

RUSSO SALVATORE. Dopo i diversi movimenti di insegnanti che avvengono all'inizio dell'anno scolastico, qualcuno dei professori incaricati può rimanere senza posto.

Ora, mi consta che tutte le altre Amministrazioni trovano sempre modo di utilizzare i propri avventizi, e non sento dire mai che

alcuni di essi sono gettati in mezzo alla strada. Pertanto nella scuola, a mio avviso, ci sarebbe la possibilità di lasciare qualche insegnante in soprannumero per eventuali supplenze. Non dico che dobbiamo creare addirittura un altro ruolo; ma se c'è qualche professore in più, a disposizione dei provveditori e dei presidi, che può essere eventualmente utilizzato anche in altre provincie, se si verificherà la vacanza dell'incaricato — io penso — non è male.

Non so con precisione se ci sarà un onere per l'erario in seguito a questa mia proposta di emendamento; comunque si tratterà di un onere molto modesto.

PRESIDENTE. Io ho il dovere di ricordare che l'articolo 72, del Regolamento del Senato stabilisce, all'ultimo comma che: « Gli emendamenti che importino aumento di spese o diminuzioni di entrate debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere ».

RUSSO SALVATORE. Se i colleghi sono favorevoli a questo emendamento, vuol dire che chiederemo anche il parere della Commissione finanze e tesoro.

LAMBERTI. Vorrei un chiarimento, il quale forse potrebbe servire ad eliminare alcune perplessità, sul meccanismo delle nomine.

Noi abbiamo una graduatoria di professori incaricati che hanno determinati titoli (abilitazione, iscrizione all'albo ecc.), ma a margine rimane ancora la possibilità di assegnare altri insegnanti, i quali non sono potuti entrare in questa graduatoria che si redige ogni tre anni, a posti che ogni anno necessariamente si renderanno vacanti o per nuove istituzioni, o perchè sono venuti a mancare gli insegnanti di ruolo.

Ora io penso che quegli insegnanti i quali, essendo all'inizio del triennio entrati in questa graduatoria di incaricati, avevano in quel momento ed hanno una prevalenza di titolo nei confronti dei loro colleghi, verranno a trovarsi in condizione di favore rispetto agli altri insegnanti che in quella graduatoria non sono entrati. In generale proprio questo succederà, e di conseguenza credo che, anche senza quella norma cautelativa, sarà assolutamente ecce-

zionale, e forse non si verificherà mai, il caso dell'insegnante che finisca col restare del tutto privo dell'insegnamento. In primo luogo vi saranno, all'inizio dell'anno scolastico, i trasferimenti dei professori ordinari; poi vi saranno i trasferimenti dei professori di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio; inoltre resteranno disponibili quei posti che per i maestri si chiamano provvisori, cioè le supplenze annuali. Quando i professori che hanno perso il diritto alla conferma potranno la loro candidatura per una supplenza, facilmente l'otterranno.

RUSSO SALVATORE. Potranno esserci sempre dei casi rari per i quali questo non avvenga; perciò dicevo che l'onere finanziario sarà minimo.

PRESIDENTE. Nel suo emendamento, senatore Russo, lei intende riferirsi soltanto alle supplenze per un insegnamento temporaneo oppure anche agli incarichi?

RUSSO SALVATORE. Possiamo dire l'una cosa e l'altra; cioè, se ci fosse bisogno in una provincia vicina di un professore di filosofia, ad esempio, un professore che è disponibile si potrebbe recare lì ad insegnare.

PRESIDENTE. Allora nel suo emendamento bisogna parlare, oltre che di supplenze, anche di incarichi.

TIRABASSI. Insomma si tratta di un impegno che assume la legge di collocare in qualunque modo i professori rimasti senza posto.

Per meglio chiarire la portata dell'emendamento del collega Russo Salvatore, facciamo il caso di un provveditorato che abbia una graduatoria di 50 incaricati: se nella provincia c'è bisogno soltanto di 30 insegnanti, gli altri 20 che, essendo in coda alla graduatoria, non hanno un posto debbono necessariamente essere nominati in altre provincie?

RUSSO SALVATORE. Se l'anno precedente hanno insegnato, sì.

TIRABASSI. Mi sembra un impegno troppo grave per lo Stato, per cui non mi pare che si possa accogliere a cuor leggero questo emendamento.

LAMBERTI. Vorrei proporre una modificazione all'emendamento del collega Russo Salvatore, che forse potrebbe conciliare le diverse tendenze.

Siccome continuo a ritenere che, in linea di massima, i professori che sono entrati nella graduatoria che si forma al principio del triennio saranno sempre in posizione di vantaggio rispetto agli altri che vengono invece assunti anno per anno come supplenti, io penso che, per garantire loro il massimo delle possibilità di conferma, basterebbe consentire che presentassero domanda anche tardiva, pur essendo scaduti i termini, in altre provincie dove a loro consta che la situazione è diversa. In altre parole, se il termine per la presentazione delle domande per supplenze annuali è scaduto, si potrebbe consentire, a coloro i quali non potranno godere nella loro provincia del beneficio della conferma, di presentare domanda anche tardiva presso altri Provveditorati, dove c'è la possibilità di ottenere l'insegnamento per un altro anno.

Questa mi sembra una proposta ragionevole, ma stabilire per i Provveditorati l'obbligo della sistemazione dei professori rimasti senza posto, mi sembra veramente un impegno troppo grave.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Camera ha fatto il possibile per evitare, in questo come in altri casi, gli inconvenienti di una situazione di per sé precaria, quale è quella dei fuori ruolo, che non può essere superata se non con la vittoria del concorso e col passaggio in ruolo. La proposta del senatore Russo Salvatore per i trasferimenti in altre provincie porta due inconvenienti che non possono essere sottovalutati. Anzitutto se si vuole un inserimento nella graduatoria della provincia, questo può provocare lesione dei diritti di coloro che nell'ambito della propria provincia hanno già una certa aspettativa ai posti liberi, col rischio di creare delle turbative che credo nessuno a cuor leggero possa volere. Se invece ci si vuol riferire alla possibilità di essere trasferiti in una provincia dove vi siano cattedre vacanti, allora il singolo ha tutto l'interesse ed il tempo di premunirsi, dato il momento in cui i trasferimenti sono fissati. Quest'anno, ad esem-

pio, sono fatti entro il luglio, l'anno venturo speriamo ancora prima; ciò consentirà largamente a chi prevede di non avere un posto nella propria provincia, di spostarsi in un'altra in cui i posti vi siano.

D'altra parte la tutela di questa categoria non può varcare certi limiti. Se specialmente nelle piccole città — dalle quali tutti cercano di essere trasferiti — molti hanno avuto la fortuna di avere largamente usufruito degli incarichi, quando ad un certo momento i posti sono regolarmente coperti da insegnanti di nuova nomina, tutti questi non mi sembra che abbiano necessariamente diritto ad una sistemazione qualsiasi a carico del bilancio dello Stato.

Costoro hanno in qualche modo già goduto di una situazione di privilegio, ed è allora giusto che a loro volta rientrino nella normalità seguendo quel tirocinio che tutti seguono, anche se, purtroppo, è duro.

Nei riguardi poi delle altre forme di impiego e di utilizzo di questi insegnanti alle quali si è accennato (come l'assistenza ai presidi e ai Provveditorati) grande o piccolo che sia, esse comportano un onere non previsto, per il quale bisogna trovare la copertura. Il Ministero della pubblica istruzione non è certo contrario che in ogni Provveditorato vi sia qualche professore di più, ma non è cosa che si possa risolvere in questa sede.

Prego pertanto il senatore Russo Salvatore, tutto considerato, di ritirare il suo emendamento.

RUSSO SALVATORE. Non intendevo alterare in alcun modo le graduatorie delle provincie, ma solo utilizzare nelle altre provincie quella che può essere l'esuberanza di alcune.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo è già previsto.

RUSSO SALVATORE. Non c'è quindi pericolo che un abilitato vada a togliere un posto ad un altro. Purtroppo noi assistiamo a questo fenomeno, che nei piccoli centri periferici i professori di ruolo cercano il più possibile il trasferimento. E così, per esempio, a Palermo, c'è una esuberanza di idonei, mentre ad Agrigento e ad Enna non si trova un solo

insegnante di topografia, perchè non c'è alcun abilitato, e tutti cercano di andare verso le grandi città. Deve essere allora possibile che l'abilitato di topografia di Catania, che non ha fatto domanda per Enna, anche perchè non conosce quella situazione, sia trasferito ad Enna d'accordo fra i due Provveditorati. Io parlo solo di utilizzazione senza alcun turbamento.

RUSSO LUIGI. Si potrebbe ordinare una comunicazione di elenchi di abilitati fra i Provveditorati.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La cosa migliore da farsi è quella di provvedere tempestivamente ogni anno, entro giugno, ai trasferimenti, in modo da consentire agli incaricati di occupare i posti vacanti. Si può arrivare ad un intervallo idoneo ai trasferimenti e termine massimo per la presentazione di domande per incarichi e supplenze. Coloro che sono messi per così dire in pericolo dai posti occupati, possono presentare la loro domanda in altra provincia. Credo che questa resti la cosa più pratica.

RUSSO SALVATORE. Ritiro l'emendamento.

ROFFI. A questo punto dovrebbe essere posto in discussione il mio emendamento aggiuntivo. Mi rendo conto però della necessità del parere della 5^a Commissione, e quindi per impedire che la discussione del provvedimento

subisca interruzioni. sono disposto a trasformare l'emendamento in proposta di articolo aggiuntivo da esaminare alla fine della discussione degli articoli. Qualora poi la 5^a Commissione dovesse impiegare un tempo troppo lungo per esprimere il suo parere, ritirerei l'emendamento per non ostacolare la rapida approvazione del disegno di legge in esame che è molto atteso, e mi riserverei di presentare un apposito disegno di legge.

La materia è della massima importanza e fu accantonata dalla Camera per gli stessi motivi per cui forse dovremo accantonarla noi, cioè l'urgenza.

PRESIDENTE. Assicuro il senatore Roffi che sottoporro al più presto il suo emendamento all'esame della Commissione finanze e tesoro.

Avendo il senatore Russo Salvatore ritirato il proprio emendamento, se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso quale risulta dall'emendamento già approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari